



Comune di Savona

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI – CIG BD788D4D8B

RICHIAMATI

- l'Articolo 11, comma 1 della Legge 241/1990 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La Legge 241/1990 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

- all'art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;

- all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328", con particolare riferimento all'art. 7, il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- la Legge Regionale della Liguria 24 maggio 2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale della Liguria 06 dicembre 2012 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli Enti Pubblici", prevede all'art. 55 che:
- In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,

responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento³ attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co- programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;
- Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, relativa alla procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria e amministrazione condivisa;

- le Linee Guida n. 17 “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate con Delibera n. 382 del 27/07/2022 dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n. 120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co- progettazione;
- il Decreto interministeriale del 02/04/2025, registrato alla Corte dei Conti in data 05 maggio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024 – 2026;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2024 - 2026 approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 7 del 21 febbraio 2024.

CONSIDERATO CHE:

- dalla normativa sopra esposta emerge che gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co- progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia;

- le proposte progettuali, presentate in risposta a specifico Avviso di indizione di procedura selettiva, devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti. I criteri di selezione devono consentire l'adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte. Il soggetto selezionato e l'amministrazione condividono e avviano la fase di co- progettazione prendendo a riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi. Terminata la fase di co- progettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura.

RILEVATO CHE:

- il Comune di Savona intende promuovere la realizzazione di un Centro Socio Educativo diurno per minori; l'iniziativa nasce dalla rilevazione di un crescente bisogno educativo nel territorio comunale, caratterizzato dalla presenza di un numero significativo di minori in carico ai servizi sociali, di cui molti affidati all'Ente. Solo nel 2025, il Comune di Savona ha supportato circa n. 100 minori con interventi educative e altri 50 risultano essere potenziali beneficiari di interventi educativi personalizzati.
- Partendo dall'analisi dei dati è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro con l'obiettivo di strutturare risposte innovative al bisogno;
- Dallo studio è emersa la necessità che sia la comunità locale tutta ad essere parte attiva nella costruzione di un luogo capace di accogliere, accompagnare e far crescere i più giovani, sostenendo le loro famiglie e rafforzando i legami sociali del territorio rispondendo dall'esigenza di implementare interventi di prevenzione, sostegno e inclusione sociale, anche al fine di prevenire situazioni di marginalità e di possibile allontanamento dal nucleo familiare.

DATO ATTO CHE:

- nelle more dell'individuazione di una sede definitiva e idonea ad ospitare il Centro Socio Educativo, l'Amministrazione intende valorizzare ed implementare la rete dei servizi a supporto dei minori e delle loro famiglie mediante l'utilizzo coordinato di risorse e spazi già esistenti, per ampliarne e migliorarne le risposte;
- un successivo incontro pubblico con le realtà territoriali ha ulteriormente confermato questa necessità;
- nello specifico, nel corso del confronto con il territorio è emersa la necessità di dedicare un'attenzione specifica ai giovani e alle loro famiglie particolarmente con background migratorio, per i quali i processi di inclusione e partecipazione possono presentare ulteriori elementi di complessità;
- contestualmente, associazioni e realtà territoriali hanno manifestato disponibilità a mettere a disposizione propri spazi, attività e risorse, nonché a sviluppare ulteriori iniziative in raccordo con il futuro Centro Socio Educativo, al fine di ampliare le opportunità di aggregazione, inclusione e partecipazione dei giovani destinatari degli interventi;
- è emersa inoltre, in maniera condivisa, l'esigenza che il ruolo di regia e coordinamento del progetto sia assicurato dal Comune di Savona, quale soggetto garante della coerenza degli interventi, della tenuta della rete partenariale e del perseguimento degli obiettivi e delle azioni definite nell'ambito della coprogettazione.

APPURATO CHE:

- il Centro Socio Educativo diurno per minori dovrebbe configurarsi non solo come servizio educativo, ma come progetto territoriale e comunitario, capace di valorizzare le risorse presenti nel territorio ovvero:
 - uno spazio educativo, anche diffuso, capace di attivare relazioni con il territorio;
 - un luogo di prevenzione del disagio minorile e di sostegno alle famiglie;
 - un contesto aperto alla partecipazione di Associazioni, Enti del Terzo Settore, realtà educative, culturali e sportive.
- Il Comune di Savona ritiene che la realizzazione di tale servizio richieda il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, anche attraverso il contributo di:
 - spazi e luoghi per le attività

- competenze educative e professionali
- valorizzazione delle attività già esistenti sul territorio
- reti associative e volontariato
- eventuali risorse economiche o progettuali.

- Per tali motivi l'Amministrazione intende attivare una procedura di co-progettazione, finalizzata alla costruzione condivisa del progetto ed alla successiva gestione di quanto condiviso.

Nelle more della completa disponibilità e/o idoneità della sede definitiva, che potrà essere proposta e/o individuata sia dal Comune che da Enti del Terzo Settore, destinata al Centro Socio Educativo per minori, l'Amministrazione prevede l'attivazione di una fase transitoria finalizzata all'avvio immediato delle attività educative. Tale fase temporanea sarà realizzata all'interno di spazi alternativi individuati dall'Amministrazione o messi a disposizione dagli Enti del Terzo Settore partner, purché idonei e conformi alla normativa vigente per l'accoglienza dei minori.

TUTTO CIO' PREMESSO SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Savona, con sede in Corso Italia n. 19 – 17100 Savona (SV), indice un Avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di un Centro Socio Educativo Diurno rivolto a minori, prioritariamente nella fascia di età compresa fra i 6 e 14 anni, eventualmente ampliabile alla fascia 14 - 18 anni.

ARTICOLO 1: Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Avviso pubblico ha la finalità di individuare uno o più Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, disponibili a partecipare ad un percorso di co-progettazione con il Comune di Savona finalizzato alla realizzazione e successiva gestione di un Centro Socio Educativo (CSE) diurno per minori nel territorio comunale.

Sulla base delle indicazioni normative regionali in materia, il CSE è un luogo di accoglienza rivolto a minorenni, d'età compresa fra i 6 e i 18 anni, che si trovano in situazioni di rischio evolutivo o che abbiano commesso reati per i quali debbano superare un periodo di messa alla prova, che richiedono interventi di sostegno e prevenzione e

per i quali il progetto socio educativo e di tutela non comporta un allontanamento dal nucleo familiare d'origine.

Al Centro, aperto in settimana nelle ore pomeridiane e, se possibile, nella giornata del sabato ovvero in quella di chiusura degli Istituti Scolastici, vengono svolte attività di supporto scolastico, artistico espressive e di animazione volte alla costruzione di una relazione educativa con il minore, utili a prevenire l'acuirsi di situazioni problematiche che potrebbero causare la necessità di allontanamento dalla famiglia.

I Centri Socio Educativi garantiscono il supporto a funzioni proprie della famiglia (sostegno scolastico, promozione del tempo libero, ecc.) e l'accompagnamento protetto durante la giornata (con eventuale somministrazione di pranzo e/o cena), sviluppando azioni di integrazione socio educativa.

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di promuovere il benessere dei minori e sostenere le famiglie, attraverso azioni educative, relazionali e sociali orientate alla prevenzione delle situazioni di disagio e alla valorizzazione delle risorse della comunità locale.

Il percorso di co-progettazione è finalizzato alla definizione condivisa del modello organizzativo, delle attività e delle modalità di gestione del Centro Socio Educativo diurno per minori, prioritariamente, di età compresa tra 6 e 14 anni, eventualmente ampliabile alla fascia 14 - 18 anni.

La procedura ha l'obiettivo di:

- costruire un progetto educativo condiviso;
- individuare spazi e luoghi per le attività, anche in modo diffuso a livello territoriale;
- valorizzare le risorse territoriali esistenti favorendo la partecipazione delle realtà territoriali;
- definire un modello sostenibile di gestione del servizio.

La partecipazione al percorso potrà prevedere il contributo degli ETS in termini di:

- disponibilità di spazi o immobili
- realizzazione di attività educative o laboratoriali
- partecipazione alla gestione del servizio
- messa a disposizione di personale, volontari o competenze specialistiche.

ARTICOLO 2: Descrizione del servizio

2.1 Il Centro Socio Educativo (CSE) si configura come uno spazio educativo, relazionale e aggregativo rivolto prioritariamente a minori in situazione di vulnerabilità personale, familiare ed educativa, con particolare riferimento a nuclei familiari fragili seguiti dai servizi sociali territoriali.

2.2 Destinatari: il CSE rappresenta un servizio educativo territoriale finalizzato a offrire spazi di crescita, socializzazione e supporto educativo per minori e famiglie.

Si rivolge a minori tra i 6 e i 14 anni, suddivisi in due gruppi di età corrispondenti ai cicli scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con possibilità di ampliamento successivo della fascia di età fino ai 14–18 anni, in relazione ai bisogni emergenti del territorio, I destinatari devono essere residenti nel comune di Savona.

2.3 Attività: il CSE dovrà garantire un’offerta integrata di interventi educativi e socio-relazionali, tra cui:

- attività di supporto allo studio e accompagnamento scolastico;
- laboratori espressivi, creativi e culturali;
- attività motorie e ludico-ricreative;
- attività di socializzazione e sviluppo delle competenze relazionali;
- organizzazione di uscite con cadenza mensile;
- iniziative di coinvolgimento e sostegno alle famiglie.

Il servizio dovrà operare in stretta collaborazione con:

- servizi sociali comunali;
- istituzioni scolastiche;
- servizi educativi territoriali;
- realtà associative e organizzazioni del Terzo Settore.

Il Centro Socio Educativo dovrà quindi configurarsi come polo di aggregazione territoriale, valorizzando le risorse della comunità locale e promuovendo momenti di collaborazione e scambio con le realtà associative presenti nel territorio.

Il CSE non è concepito esclusivamente come luogo fisico unico, ma come polo educativo territoriale capace di attivare una rete di opportunità per i minori.

In tale prospettiva potranno essere valorizzate:

- attività realizzate presso sedi associative
- laboratori diffusi nel territorio

- iniziative educative e sportive
- spazi messi a disposizione da ETS o altri soggetti.

L'obiettivo è costruire un servizio radicato nella comunità locale, capace di attivare relazioni e opportunità educative per i minori.

2.4 Requisiti Strutturali: numero massimo di minorenni accolti: 25, divisi per fasce di età, secondo la metodologia definita nel progetto del servizio.

Il luogo che accoglierà il centro dovrà rispettare alcune indicazioni strutturali, imposte dalla normativa regionale in materia:

- ✓ spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione nella misura di uno ogni gruppo;
- ✓ un servizio igienico ogni 15 minorenni di cui uno utilizzabile da persone con disabilità motoria, se ospitate;
- ✓ un servizio igienico per il personale (se il Centro socio-educativo è inserito in altra struttura sociale, il servizio igienico del personale può essere comune);
- ✓ cucina e sala da pranzo se i pasti sono consumati nel centro (se il Centro Socio Educativo è inserito in altra struttura sociale, tali locali possono essere in comune).

Gli spazi, gli arredi e le attrezzature devono essere adeguati al numero, alle caratteristiche, alle diverse fasce di età dei minorenni accolti ed alle attività – individuali o di gruppo – proposte, con particolare attenzione ai temi della sicurezza.

Apertura garantita: almeno 225 giorni l'anno (di norma 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì), prevalentemente durante la fascia pomeridiana, per un numero minimo di 4 ore giornaliere. Può essere previsto, oltre le quattro ore di apertura, il servizio pasto.

ARTICOLO 3: PROGETTO FASE TRANSITORIA E PROGETTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO

Il progetto del Centro Socio Educativo si dovrà sviluppare in una logica progressiva: una prima fase di supporto alle attività già esistenti, mediante implementazione e/o messa in campo di nuove proposte e, contestualmente, mediante la definizione e predisposizione di una sede definitiva, destinata ad essere il principale polo educativo di riferimento del progetto, che consentirà l'avvio della seconda fase progettuale.

In una fase iniziale, considerata:

- la possibilità di non riuscire nell'immediato ad individuare uno spazio idoneo alla realizzazione del Centro Socio Educativo,
- la possibilità di individuare uno spazio ma con necessarie modifiche e/o lavori da attuare per renderlo idoneo alla creazione del Centro Socio Educativo,
- la necessità di considerare i tempi normativi necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento da Liguria Salute, l'Amministrazione intende valorizzare ed implementare la rete dei servizi a supporto dei minori e delle loro famiglie mediante l'utilizzo coordinato di risorse e spazi già esistenti.

E' pertanto necessario arrivare all'approvazione di un unico progetto tecnico che indichi come si intende gestire la fase transitoria e, successivamente, il Centro Socio Educativo.

Considerato quanto sopra esposto, andranno definiti due piani finanziari distinti: uno avente ad oggetto la fase transitoria di una durata presunta di mesi 6 indicativamente da dicembre 2026 a maggio 2027 e uno avente ad oggetto il Centro Socio Educativo, indicativamente da giugno 2027 a dicembre 2028.

In ogni caso il piano finanziario si andrà a rimodulare, in sede di tavolo di co-progettazione, qualora si arrivasse alla definizione e avvio del Centro Socio Educativo prima di 6 mesi, ovvero anche successivamente nel caso in cui fosse necessario prorogare ulteriormente la fase transitoria.

In base a quanto indicato all'articolo 2, con particolare osservanza del punto 2.4 “Requisiti strutturali”, nella scheda progetto di cui all'allegato 2) dovrà emergere quanto segue:

- locale/locali individuati per lo svolgimento delle attività. E' possibile individuare un'unica sede che possa ospitare in contemporanea o a rotazione i minori tra i 6 e i 14 anni, suddivisi in due gruppi di età corrispondenti ai cicli scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Gli spazi dovranno consentire la possibilità di essere modulati a seconda del target cui saranno rivolte le attività;
- pasti: se inserito nel progetto andranno rispettate le indicazioni fornite al punto 2.4 Requisiti Strutturali. Non è obbligatorio prevedere il servizio di somministrazione e consumazione pasti. Sia in caso di previsione di somministrazione dei pasti che in caso contrario, sarà necessario indicare se e con quali modalità si intende gestire lo spostamento dalla scuola al centro;
- specificare se si intende strutturare un servizio di accompagnamento dalle scuole al centro a seconda della localizzazione;

- indicare come si intendono strutturare le attività, i laboratori e le modalità di coinvolgimento delle realtà associative presenti sul territorio.

ARTICOLO 4: FASE TRANSITORIA E UTILIZZO DI SPAZI ALTERNATIVI

4.1 Al fine di garantire la continuità educativa e rispondere con tempestività ai bisogni dei minori e delle famiglie del territorio, le attività (supporto allo studio, laboratori espressivi, socializzazione) potranno essere avviate in via temporanea prima dell'apertura formale della sede ufficiale del Centro.

4.2 Requisiti degli spazi temporanei: gli spazi alternativi utilizzati in questa fase dovranno possedere i requisiti minimi di sicurezza, igiene e accessibilità previsti per le attività diurne con minori. Potranno essere utilizzati a tal fine spazi messi a disposizione dai soggetti partner del Terzo Settore (es. sedi associative, ludoteche, spazi polifunzionali), la cui idoneità sarà vagliata in sede di tavolo di co-progettazione.

Dall'analisi dei bisogni del territorio, avvenuta nell'incontro territoriale citato in premessa e dai confronti con professionisti, associazioni e realtà del territorio è emersa inoltre la necessità di lavorare a maggior contatto con il territorio (quartieri, piazze, etc..) considerato che già nei bambini molto piccoli si rileva una fragilità educativa.

Sarà pertanto possibile valutare l'attivazione di interventi di educativa di strada con il duplice obiettivo di:

- favorire la presenza di figure educative in quartieri particolarmente complessi a livello di "povertà educativa"
- avvicinare i ragazzi e i genitori a realtà educative già esistenti e al futuro Centro Socio Educativo.

4.3 Regolazione economica e gestionale: il passaggio dalle attività transitorie alla gestione della sede definitiva del Centro non costituirà variante sostanziale al progetto, ma sarà disciplinato all'interno della Convenzione, rimodulando i costi, attraverso la riformulazione del piano finanziario, nel rispetto del budget complessivo di co-progettazione assegnato.

ARTICOLO 5: SPESE AMMISSIBILI, RISORSE A DISPOSIZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Comune di Savona garantirà:

- il coordinamento del processo di co-progettazione;
- il raccordo con i servizi sociali e la rete territoriale;
- il presidio amministrativo e istituzionale del progetto.

Le risorse complessivamente messe a disposizione per la realizzazione del progetto, comprensive di una prima dotazione per allestimento degli spazi destinati al Centro Socio Educativo Diurno definitivo, ammontano ad € 420.000,00, a copertura del periodo dicembre 2026 – dicembre 2028.

Gli importi sono allocati a bilancio nel modo seguente:

€ 60.000,00 anno 2026

€ 180.000,00 anno 2027

€ 180.000,00 anno 2028.

Avendo stimato un avvio attività a dicembre, farà fede la data di sottoscrizione della Convenzione che regolerà i rapporti per la realizzazione e gestione del Centro Socio Educativo. Gli importi verranno quindi riparametrati, a parità di durata complessiva, a partire dal giorno e mese di avvio effettivo delle attività.

Ammissibilità delle spese e quadro economico

Sono ammissibili le spese effettivamente necessarie e pertinenti alla realizzazione delle attività oggetto della coprogettazione, nel rispetto del presente Avviso e della Convenzione.

A titolo indicativo, le principali tipologie di spesa ammissibili sono:

1. personale impiegato nelle attività del Centro, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Avviso;
2. piccoli interventi di adeguamento dei locali;
3. acquisto di mobili e arredi;
4. cancelleria e materiali di consumo;
5. realizzazione di laboratori e uscite sul territorio;
6. affitto dei locali destinati alle attività;
7. spese di gestione dei locali, comprese le utenze;
8. manutenzione dei locali;

9. attività di promozione di una genitorialità consapevole, anche attraverso la collaborazione con i servizi e le realtà presenti sul territorio.

I costi sono considerati diretti quando sono riferibili esclusivamente alle attività progettuali. Sono invece indiretti i costi generali dell'Ente del Terzo Settore che riguardano anche altre attività e che, pertanto, non possono essere attribuiti interamente al progetto.

I costi indiretti dovranno essere imputati secondo criteri oggettivi e proporzionati all'effettivo utilizzo di beni e servizi per il progetto, evitando duplicazioni e garantendo un'adequata documentazione delle spese.

Fase transitoria

Nella fase transitoria, in cui le attività saranno realizzate avvalendosi delle strutture e delle risorse già presenti sul territorio e prevedendo l'avvio di interventi di educativa di strada, saranno ammessi come costi diretti quelli relativi al personale, ai laboratori e alle uscite sul territorio, nonché alle attività di promozione di una genitorialità consapevole e di collaborazione con le realtà territoriali, purché direttamente riferibili al progetto. (Punti 1. 4. 5. e 9 del precedente elenco).

Tutte le altre voci saranno considerate costi indiretti e saranno ammesse entro il limite massimo del 10% dei costi diretti.

Tale limite non comporta il riconoscimento automatico dell'intera quota: saranno ammesse esclusivamente le spese pertinenti e adeguatamente documentate.

Quadro economico e tavolo di coprogettazione

Gli Enti del Terzo Settore dovranno presentare, insieme alla proposta progettuale, il quadro economico preliminare, articolato per principali categorie di spesa, uno per la fase transitoria ed uno a regime, coerente con le attività proposte.

Il quadro economico potrà essere modificato e rimodulato durante il tavolo di coprogettazione, in relazione alle attività da realizzare, alle modalità organizzative e alle risorse disponibili, nel rispetto del presente Avviso.

Al termine del tavolo sarà definito il quadro economico definitivo, con l'individuazione dei costi ammissibili e delle risorse destinate alle diverse fasi. Il quadro economico sarà recepito nella Convenzione e costituirà il riferimento per la gestione e la rendicontazione delle spese.

Saranno quindi riconosciute esclusivamente le spese previste nel quadro economico approvato o preventivamente autorizzate secondo le modalità stabilite nella Convenzione, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate.

Rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere puntuale e corredata dalla documentazione giustificativa delle spese, secondo le modalità stabilite nel presente Avviso, nella Convenzione e nelle linee guida che saranno fornite durante la fase di coprogettazione. L'ETS dovrà garantire la corretta imputazione delle spese al progetto ed è assolutamente vietato il doppio finanziamento, come meglio dettagliato a seguire..

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- 1) le spese che infrangono il divieto del *doppio finanziamento*, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21). Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione Europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno;
- 2) le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative;
- 3) le spese per l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili.

Nel piano finanziario del progetto dovrà inoltre essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto almeno pari a quanto previsto dal presente avviso.

Inoltre, qualora la proposta coinvolga più ETS, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, con la specifica indicazione per ciascuna delle attività proposte del soggetto attuatore, e le spese da ciascuno sostenute in riferimento a ogni ambito di intervento.

ARTICOLO 6: CO-FINANZIAMENTO

Gli ETS aderenti sono chiamati ad esplicitare nella scheda progettuale le modalità dell'apporto economico diretto alle attività progettuali che può assumere la forma di: utilizzo di personale proprio aggiuntivo, valorizzazione del personale volontario, messa a disposizione di locali, messa a disposizione di attrezzature, ecc..., così come esplicitato anche all'articolo 11 del presente Avviso.

Si specifica che l'importo del cofinanziamento **non deve essere inferiore al 7%** delle risorse complessivamente impegnate dall'Amministrazione nella presente procedura di coprogettazione.

ARTICOLO 7: DURATA

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione avranno durata presumibilmente dal mese di dicembre 2026 a dicembre 2028; come esplicitato all'articolo 5, la data effettiva decorrerà dalla sottoscrizione della Convenzione fra l'Amministrazione procedente ed il partenariato valutato come quello più rispondente alle finalità del presente Avviso e comporterà quindi una riparametrazione della durata fermo restando i mesi complessivi coperti con la presente procedura.

E' fatta salva la possibilità di implementare le attività progettuali di cui al presente Avviso, qualora intervengono nuove fonti di finanziamento oppure ulteriori proposte innovative, attinenti alle linee di progettualità indicate e/o agli obiettivi generali delle stesse.

ARTICOLO 8: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del finanziamento avverrà in quattro diverse fasi:

- anticipo (pari al 15% dello stanziamento), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività;
- primo acconto, fino al 30% del budget di progetto previa presentazione di una rendicontazione puntuale intermedia sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività corredata da nota di debiti/ricevuta giustificativa di spesa valida ai fini fiscali;
- secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di una rendicontazione puntuale intermedia sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto corredata da nota di debito/ricevuta giustificativa di spesa valida ai fini fiscali;

- saldo finale, pari al restante 20%, a consuntivo, su presentazione di rendiconto della quota non rendicontata rispetto ai trasferimenti precedenti con presentazione di rendicontazione totale giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del valore del progetto e di nota di debito/ricevuta giustificativa di spesa valida ai fini fiscali.

Gli ETS sono tenuti in ogni fase a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, secondo le regole definite nelle linee guida che verranno discusse e approvate al tavolo di coprogettazione al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo- contabili.

Gli uffici competenti del Comune di Savona si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta all'ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione. Il pagamento è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente Avviso;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranche avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e sull'ammissibilità della spesa.

ARTICOLO 9: FIGURE PROFESSIONALI

Il rapporto personale educativo/minorenni è di 1:5 compreso il coordinatore ed esclusi volontari ed altro personale.

Per la realizzazione delle attività del Centro Socio Educativo, il soggetto selezionato dovrà garantire la presenza di figure professionali qualificate, adeguate alla natura educativa e socio-relazionale del servizio.

In particolare, dovrà essere prevista la presenza delle seguenti figure professionali:

1. Educatori professionali

Gli educatori svolgono attività educative e di accompagnamento dei minori, con compiti di:

- realizzazione delle attività educative e laboratoriali;
- supporto allo studio;

- promozione delle competenze relazionali e sociali;
- osservazione educativa e collaborazione con i servizi territoriali.

Gli educatori dovranno possedere titoli di studio coerenti con il ruolo (laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente).

2. Coordinatore del servizio

Responsabile del coordinamento organizzativo ed educativo del Centro, con funzioni di:

- supervisione delle attività educative;
- animatori;
- coordinamento dell'équipe di lavoro;
- raccordo con i servizi sociali comunali;
- monitoraggio delle attività e rendicontazione.

Il Coordinatore dovrà possedere titolo di studio adeguato nell'ambito socio-educativo (ad esempio laurea in scienze dell'educazione, servizio sociale, pedagogia o titoli equipollenti) ed esperienza nella gestione di servizi educativi territoriali. Il Coordinatore può essere un educatore impiegato nelle attività del Centro e concorre quindi al raggiungimento del rapporto 1:5.

3. Ausiliario

Con funzioni di riassetto, riordino e pulizia degli spazi destinati al Centro Socio Educativo Diurno per minori.

4. Eventuali figure di supporto specialistico

Il progetto potrà prevedere il coinvolgimento di ulteriori professionalità, quali:

- psicologi o consulenti educativi;
- esperti per attività laboratoriali;
- mediatori culturali;
- operatori sportivi o artistici.
- eventuale ulteriore personale ausiliario (es: per somministrazione pasti se prevista)

ARTICOLO 10: SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o associata, siano interessati a collaborare con l'Amministrazione per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii..

Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano costituirsi in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo). Nel caso in cui l'ATS non sia stata costituita dovrà essere allegato l'impegno alla costituzione sottoscritto da tutti i rispettivi rappresentanti legali. Nell'atto di costituzione, ovvero nell'impegno alla costituzione, gli ETS dovranno individuare i soggetti e le attività prevalenti di ciascun *partner* e il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti con il Comune di Savona.

Nelle progettualità presentate dalle aggregazioni di ETS, potranno essere coinvolti altri soggetti a sostegno (istituzionali e non, pubblici e privati profit e/o non profit) con comprovati requisiti di moralità e capacità che apportano, a titolo gratuito e senza finalità lucrative, ulteriori risorse utili a migliorare la proposta progettuale e pertanto non destinatari di alcun contributo finanziario, diretto o indiretto.

ARTICOLO 11: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, devono possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per collaborare con la Pubblica Amministrazione ed essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dal D.Lgs. 117/2017, art.18 e nei confronti dell'eventuale personale dipendente. I soggetti proponenti non devono essere incorsi:

1. in una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del D.Lgs n. 36/2023 "*Codice degli appalti*", applicato per analogia;
2. in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, possano determinare l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. non versino in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall' Art.16 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023;
4. nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving door*);
5. in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla

moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

6. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

7. in false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

8. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

9. in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ogni soggetto dovrà possedere inoltre i seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale:

10. essere iscritto nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017;

11. esperienza almeno biennale, maturata nell'arco degli ultimi cinque anni, in ambito socio-educativo;

12. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative.

In ordine ai requisiti speciali, gli ETS dovranno:

- possedere un radicamento nel territorio, dimostrato sia dall'esperienza di collaborazioni con le reti del territorio provinciale, riguardanti progetti simili relativi ad azioni e interventi volti a minori e famiglie (per esempio, collaborazioni/convenzioni con comuni, associazioni di volontariato e con le associazioni/enti che operano nel territorio dell'ATS e/o provinciale di cui si dovrà descrivere e dettagliare accuratamente i progetti e le

reti coinvolte) che dalla presenza di almeno una sede operativa nel territorio dell'ATS ovvero provinciale;

- garantire la compartecipazione al progetto con risorse proprie: si richiede dichiarazione di impegno esplicitando quali risorse non monetarie aggiuntive (beni strumentali, immobili, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, etc.) e/o risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) verranno messe a disposizione gratuitamente dal soggetto partner, nel rispetto della percentuale minima di cofinanziamento di cui all'articolo 5 del presente Avviso;
- possedere “adequata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto dell'avviso”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017).

In caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, mentre la capacità tecnica ed i requisiti speciali potranno essere posseduti esclusivamente dal capofila.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 12: PROPOSTA PROGETTUALE

Le proposte progettuali dovranno prevedere, in sintesi:

- una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento;
- una consolidata esperienza in relazione ai contenuti dell'avviso;
- l'indicazione delle modalità operative – gestionali per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della proposta progettuale;
- la descrizione puntuale della fase di avvio per la gestione transitoria con particolare riferimento agli spazi e all'attività di educativa di strada nella logica di un'attività diffusa attraverso attività innovative e sperimentali che si devono raccordare con quanto già esistente;

- l'individuazione degli spazi da destinare al Centro Socio Educativo diurno per minori nel Comune di Savona;
- le modalità di organizzazione dei pomeriggi/eventuali mattine/week end (pasto se previsto, accompagnamento scuola-centro se previsto etc...)
- gli strumenti e le modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi soggetti del Terzo Settore.

Saranno giudicate favorevolmente le proposte progettuali provenienti da un gruppo già costituito/constituendo di più ETS e quale frutto di un lavoro co-costruito e condiviso preventivo.

La presentazione della proposta progettuale deve avvenire secondo la seguente modalità: **scheda progetto** compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila, contenente:

- sintetica analisi dei bisogni dei destinatari e del contesto di riferimento;
- attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
- monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica;
- dettagliato budget di spesa, articolato nel piano finanziario

I piani finanziari dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila del raggruppamento.

Sarà necessario allegare all'istanza di partecipazione anche Copia dello statuto o atto costitutivo dell'organizzazione proponente e degli eventuali partner.

ARTICOLO 13: MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDE

La proposta progettuale, corredata dai documenti necessari, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2026 all'indirizzo PEC del Comune di Savona – posta@pec.comune.savona.it**.

Le istanze pervenute saranno esaminate tempestivamente e comunque entro al massimo trenta giorni dalla presentazione, in applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm..

ARTICOLO 14: FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si articola secondo quanto di seguito indicato:

FASE 1: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RICEVUTE

- 1) Pubblicazione del presente avviso pubblico;
- 2) Presentazione di proposte progettuali a cura dei soggetti proponenti entro i termini indicati all'articolo 13;
- 3) Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, nomina della Commissione di valutazione;
- 4) Verifica da parte del Responsabile Unico del procedimento RUP (Legge 241/90) della regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio e successiva ammissione o esclusione dei soggetti richiedenti la partecipazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i partecipanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, nei casi ritenuti sanabili.

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., verrà inoltrata agli interessati comunicazione motivata del rigetto della richiesta di partecipazione.

- 5) Valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione tecnica appositamente nominata e presieduta dal RUP, in seduta riservata.

La valutazione si sostanzia in un giudizio di ammissione o non ammissione della proposta progettuale secondo i criteri generali di cui al successivo articolo 16 e, di conseguenza, alla partecipazione ai Tavoli di Coprogettazione, e non richiede quindi l'attribuzione di punteggi numerici.

Devono ritenersi convocati al primo Tavolo di Coprogettazione, di cui al presente articolo, tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al presente Avviso, ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto, da parte dell'Amministrazione Procedente, comunicazione motivata di rigetto della richiesta di partecipazione, in seguito alle valutazioni sopra esplicitate.

Si specifica che l'Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta, così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

FASE 2: CO-PROGETTAZIONE

1) Le sessioni di coprogettazione delle attività riguardanti il Centro Socio Educativo Diurno, saranno composte dai referenti del Comune di Savona e dai rappresentanti legali, o delegati dagli stessi, dei soggetti la cui proposta progettuale abbia superato la verifica di regolarità formale e la valutazione della Commissione tecnica (di cui alla Fase 1). Si specifica che ai Tavoli di Coprogettazione dovranno partecipare obbligatoriamente persone in possesso dell'autorità di impegnare la propria organizzazione.

In caso di ETS che si sono presentati e sono stati ammessi in forma associata, ogni ETS del raggruppamento dovrà indicare un referente o due referenti che potranno partecipare ai tavoli di co-progettazione.

Gli incontri dei Tavoli di coprogettazione si svolgeranno presso un ufficio dei servizi sociali in Via Quarda Inferiore 4 Savona, con un calendario così definito:

- Primo Tavolo di Coprogettazione - **25 novembre 2026 dalle ore 9.00 - 11.00**
- Secondo Tavolo di Coprogettazione – **3 dicembre 2026 dalle ore 15.00 - 17.00**

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di invitare al Tavolo di Coprogettazione soggetti di propria scelta che ritiene possano fornire utili contributi ai lavori.

Durante le sessioni, la commissione, di cui sopra, provvede alla discussione, eventuale modifica e allo sviluppo della proposta progettuale, presentata in fase di procedura di selezione.

In particolare, la discussione critica ha lo scopo di definire in dettaglio le attività progettuali, gli aspetti esecutivi, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento dell'implementazione progettuale, l'allocazione delle risorse, i risultati attesi, le modalità di rendicontazione delle attività e quant'altro.

Si procede alla definizione del progetto definitivo (PD) condiviso, con indicazione del cronoprogramma delle attività e del quadro economico e finanziario, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Qualora non si renda possibile addivenire alla condivisione di un progetto definitivo al termine dei primi due Tavoli di coprogettazione, secondo le date sopra indicate, verranno concordemente stabilite le date di uno o più incontri ulteriori del percorso di co-progettazione, durante i quali si procederà, quindi, ad un ulteriore approfondimento delle proposte progettuali, ad eventuali variazioni che portino ad una maggiore rispondenza delle stesse agli obiettivi prefissati, alla definizione delle modalità attuative previa ricognizione delle risorse strumentali, umane e finanziarie, per giungere ad un progetto condiviso comprendente anche un piano economico-finanziario congruo rispetto alle risorse disponibili.

Nell'ipotesi in cui, all'esito degli incontri dei Tavoli di Coprogettazione, vengano realizzate più proposte progettuali distinte, le quali non convergono in un unico progetto, scopo della presente procedura, l'Amministrazione procedente si riserva di utilizzare una griglia di valutazione specifica, di cui all'Art. 16 del presente Avviso, da applicare per individuare, tra le proposte progettuali pervenute, quella maggiormente idonea all'obiettivo generale e alle finalità del servizio di cui al presente Avviso.

2) Approvazione del Progetto Definitivo (PD): il RUP procede all'approvazione del PD elaborato attraverso l'attività di co-progettazione. L'approvazione del progetto definitivo è condizione indispensabile per la realizzazione delle attività previste.

La partecipazione al tavolo di co-progettazione è da intendersi a titolo completamente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo di sorta e comporta il rilascio di espressa liberatoria, in favore dell'Amministrazione procedente, in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate, oltre che l'autorizzazione della medesima Amministrazione ad utilizzare liberamente e a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la proposta progettuale presentata anche qualora quest'ultima non fosse selezionata per la fase di co-progettazione.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Amministrazione procedente, è condizione indispensabile per il passaggio alla successiva Fase 3).

Resta inteso che durante l'attività di co-progettazione, le proposte pervenute dagli ETS selezionati attraverso la presente procedura, potranno subire variazioni e rimodulazioni, anche sostanziali, senza che nulla possa essere eccepito dal proponente.

I partecipanti alla presente procedura, nel prendere parte ai lavori dei Tavoli di co-progettazione, espressamente dichiarano ed accettano che il progetto elaborato congiuntamente all'Amministrazione procedente diventerà di proprietà di quest'ultima, fermo restando la possibilità per gli enti partner di citare il predetto progetto all'esterno, previa condivisione con l'Amministrazione procedente.

FASE 3: STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente all'approvazione del Progetto Definitivo, si procede alla stipula della Convenzione tra il Comune di Savona e il soggetto selezionato.

Qualora la proposta progettuale sia presentata da un partenariato, entro 20 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del PD, il raggruppamento proponente il progetto selezionato deve costituirsi in ATS e solo successivamente si procederà alla stipula della convenzione. L'Ente Capofila individuato sarà interfaccia per l'Amministrazione procedente, in merito alla gestione e rendicontazione delle attività oggetto del presente Avviso.

Nessun corrispettivo o rimborso è dovuto ai partecipanti per la costituzione in raggruppamento.

FASE 4: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il soggetto attuatore procede all'organizzazione, gestione ed attuazione delle attività secondo le modalità ed i tempi previsti nella Convenzione. In ogni caso, l'Amministrazione procedente, si riserva in qualsiasi momento di chiedere al soggetto attuatore la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio alla luce delle modifiche/integrazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di attuazione.

Si procede alla riapertura del tavolo di co-progettazione in tutti i casi in cui si rendano disponibili ulteriori risorse che consentono di ampliare le attività di progetto, nel corso della sua attuazione, oppure che consentono la prosecuzione delle attività progettuali oltre la data di scadenza indicata all'articolo 7.

ARTICOLO 15: CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le candidature che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

- presentate dopo la scadenza e con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 13 del presente Avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 10 o prive dei requisiti generali e speciali di partecipazione stabiliti dall'art. 11 del presente Avviso;
- prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 12 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 13 del presente Avviso;
- prive di sottoscrizione;
- che non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS o dall'ETS capofila dell'accordo;
- che hanno ad oggetto attività diverse da quelle previste all'art. 1;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.

In presenza di vizi non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

ARTICOLO 16: MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte pervenute sono sottoposte alla valutazione di una Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di partecipazione all'Avviso. La Commissione è nominata anche in presenza di una sola proposta progettuale ed è composta da almeno tre membri scelti internamente all'Amministrazione che procede.

La selezione delle proposte, di cui alla Fase 1 indicata all'Art. 14 del presente Avviso, avviene sulla base dei criteri di ricevibilità formale, ammissibilità, valutazione e selezione descritti nei punti successivi del presente articolo.

→ L'istruttoria di ricevibilità formale delle proposte candidate è effettuata secondo i seguenti criteri:

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione;

- completezza e regolarità della documentazione inviata.

Le proposte che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale passano alla fase successiva.

→ L'istruttoria di verifica dell'ammissibilità è effettuata secondo i seguenti criteri:

- eleggibilità del soggetto proponente o del partenariato;
- possesso dei requisiti previsti;
- consistenza quali-quantitativa dell'esperienza richiesta.

Le proposte che supereranno positivamente la verifica dell'ammissibilità passano alla fase successiva.

→ La valutazione delle proposte progettuali avviene con riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) Adeguatezza, coerenza e pertinenza della proposta progettuale all'obiettivo generale, alle finalità e agli interventi indicati all'Art.1 del presente Avviso, con particolare riferimento alle azioni progettuali che si intendono costituire mediante la coprogettazione;
- 2) Adeguatezza e coerenza degli interventi e delle attività proposte con riferimento alle risorse finanziarie, alle risorse umane e alle risorse strumentali rese disponibili dal singolo soggetto o dall'ATS, se già costituito, e che dovranno essere dettagliatamente descritte e valorizzate all'interno della proposta progettuale (Allegato 2), in relazione al co-finanziamento, previsto obbligatoriamente nella percentuale **del 7%** rispetto all'importo di cui all'Art.5 del presente Avviso;
- 3) Adeguatezza delle risorse umane in merito alla corrispondenza con i profili professionali richiesti per la realizzazione degli interventi e con le attività indicate all'Art. 1 del presente Avviso.

16.1 Eventuale selezione successiva ai tavoli di Coprogettazione

Nel caso in cui si realizzi l'ipotesi, rappresentata al termine della Fase 2 di cui all'Art. 14 del presente Avviso, ovvero all'esito degli incontri dei Tavoli di Coprogettazione, vengano realizzate più proposte progettuali distinte, l'Amministrazione Procedente si riserva di utilizzare la seguente griglia di valutazione specifica, per individuare l'elaborato maggiormente idoneo all'obiettivo generale e alle finalità del presente Avviso.

La valutazione è effettuata attribuendo un punteggio a ciascuna proposta progettuale secondo i seguenti criteri di valutazione, per un punteggio massimo di 100/100:

N	CRITERIO	DI	VALORE	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
---	----------	----	--------	-----------------------------	-----------

	VALUTAZIONE	CRITERIO		PARZIALE
1	Conoscenza del territorio, sintetica analisi dei bisogni	10	1.1 Descrizione del territorio e dei bisogni rilevati con particolare riferimento alla povertà educativa, all'inclusione e socializzazione dei minori.	0-10
2	Organizzazione e Gestione delle attività'	30	2.1. Descrizione delle attività che si intendono attivare nella fase transitoria, con particolare riferimento al servizio di educativa di strada.	0-10
			2.2 Descrizione delle attività e delle modalità di gestione del CSE, anche in relazione agli spazi da destinare al servizio.	0-10
			2.3 Numero di ore giornaliere di apertura del centro socio educativo. <i>Non verrà attribuito alcun punteggio in caso di mantenimento di n. 4 ore di apertura giornaliera).</i> • <i>Punteggio: da 0 a 4</i> <i>4,5 ore 1 punto</i> <i>5 ore 2 punti</i> <i>5.5 ore 3 punti</i> <i>6 ore 4 punti</i>	0-4
			2.4 Numero di giorni di apertura del Centro Socio Educativo (giornate annue minime stabilite in 225 giorni), ad esempio per coprire eventuali periodi di assenza di servizi educativi alternativi - vedi chiusura scuole. Non verrà attribuito nessun punteggio rispettando i 225 giorni di apertura. <i>Punteggio: da 0 a 6</i> <i>0,5 punti per ogni 5 giorni di apertura aggiuntiva fino ad un massimo di 5 punti</i>	0-6
3	Professionalità e	15	3.1 Descrizione del gruppo di lavoro e, per	0-10

	personale impiegato per lo svolgimento del presente progetto. Qualifiche, competenze e capacità.		ogni profilo, specificare le competenze e le esperienze maturate; indicare se per la gestione transitoria e per la gestione del CSE il gruppo di lavoro resterà lo stesso e/o verrà modificato e in che modo	
			3.2 Descrizione dei compiti e delle azioni che il Coordinatore svolge per garantire un'ottimale gestione del servizio. Specificare, altresì, le competenze e le esperienze maturate.	0-5
4	Esperienza maturata per servizi analoghi sul territorio provinciale mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con Enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale	20	4.1 Illustrare i legami con il territorio in termini di conoscenza delle risorse e dei problemi. Esplicitare le collaborazioni e i servizi già in essere in tema di minori e potenzialmente attivabili sul progetto con Enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale.	0-10
			4.2 Esplicitare le metodologie di raccordo con i servizi della rete territoriale (Il punteggio sarà attribuito valutando il contributo effettivo alle attività di progetto, l'apporto in termini di know how specifico per le attività da realizzare, l'apporto di risorse strumentali). Esplicitare eventuali proposte di attività innovative.	0-10
5	Risorse economiche destinate al progetto	25	5.1 Sostenibilità del piano economico, dei costi delle attività per la gestione transitoria	0-10
			5.2 Sostenibilità del piano economico, dei costi delle attività e prestazioni che si presentano per il CSE e pwe la fase transitoria	0-10
			5.3 Qualità e quantità, anche in termini di	0-5

			risorse aggiuntive ovvero risorse economiche, di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, mezzi, che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto non inferiori al 7%	
		100		

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del progetto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub- criterio) di valutazione.

GIUDIZIO GENERALE ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,40 a 0,59
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente	Dal 0,60 a

	complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione secondo i criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria.

Si precisa che, ai fini dell'individuazione del/dei soggetto/i con cui l'Amministrazione potrà procedere alla sottoscrizione della Convenzione e all'avvio delle attività, verranno contattati il/i soggetto/i con punteggio ottenuto dalla valutazione maggiore e comunque almeno pari a 60.

ARTICOLO 17: RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

I soggetti selezionati sono tenuti a presentare all'Amministrazione procedente una rendicontazione delle attività svolte e delle spese e dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività. La convenzione stabilirà in dettaglio le modalità ed i tempi di rendicontazione, nonché gli indicatori utili a misurare gli effetti, anche in termini di accrescimento del capitale sociale, che il progetto sarà in grado di generare. In caso di partecipazione degli ETS al presente Avviso di coprogettazione in forma associata, si dovrà individuare il soggetto referente unico per la rendicontazione, che presumibilmente coinciderà con il Capofila.

Verranno fornite linee guida e fac-simile per una corretta rendicontazione.

Si precisa fin d'ora per la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili dovranno essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- le singole spese sostenute dovranno essere controllate dal Comune ai fini dell'erogazione del contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate all'amministrazione e riportare il **CIG BD788D4D8B**;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa;
- ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati;
- i documenti giustificativi di spesa devono essere materialmente presentati in fase di rendicontazione delle attività.

ARTICOLO 18: VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione procedente si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica della documentazione, che dovrà in ogni caso essere conservata dagli ETS per dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

ARTICOLO 19: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito Internet del Comune di Savona, sezione Bandi e finanziamenti: <http://www.comune.savona.it/>

ARTICOLO 20: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL RGDP

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") si informa che i dati forniti dall'Ente verranno trattati dal Comune di Savona per le finalità connesse alla presente manifestazione di Interesse che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

L'Ente proponente ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Savona.

Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Comune di Savona, sede in Corso Italia n. 19 – 17100 Savona (SV) indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni: posta@pec.comune.savona.it

Il Comune di Savona ha nominato quale Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD – DPO) il Dott. Piermaria Saglietto (Decreto n. 9/2022 ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/67) - indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni: compet-e@pec.it

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione.

ARTICOLO 21: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella dr.ssa MORETTO Ida Maria in qualità di Funzionario EQ del Comune di Savona.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti rivolgendosi al Servizio Promozione Sociale:

- indirizzo mail: servizi.sociali@comune.savona.it
- Tel. 01983105500

ARTICOLO 22: CONTROVERIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti dalla Convenzione, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Si allega:

1. ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
2. “ALLEGATO 2 - PROPOSTA PROGETTUALE”: scheda contenente la proposta progettuale inerente tematiche, obiettivi e destinatari del presente Avviso, redatto sulla base dell'apposito modello, sottoscritto dal legale rappresentante;
3. ALLEGATO 3 – PIANO FINANZIARIO: andranno redatti due piani finanziari, uno per la gestione transitoria ed uno per quella del Centro Socio Educativo;
4. ALLEGATO 4 – “Scheda partner”.
5. ALLEGATO 5- Schema convenzione